

SERVIZI DEMOGRAFICI

AUTOCERTIFICAZIONE

semplificazione delle procedure amministrative

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

rende noto che

le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere certificati ai cittadini: dovranno accettare le autocertificazioni oppure acquisire la documentazione necessaria per la pratica in questione chiedendola all'ufficio pubblico che ne è in possesso.

I cittadini possono autocertificare, in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la residenza;
- c) la cittadinanza;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) lo stato di famiglia;
- g) l'esistenza in vita;
- h) la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, qualifica professionale posseduta, esami sostenuti;
- n) titolo di specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'autocertificazione è esente da imposta di bollo e la firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

I moduli necessari per la redazione delle autocertificazioni sono disponibili presso questo ufficio servizi demografici.

La mancata accettazione dell'autocertificazione, nei casi previsti, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica non sono soggetti ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza e la copia fotostatica del documento possono essere inviate anche per fax e via telematica.

La legge sopraindicata, attribuisce ai cittadini veri e propri diritti soggettivi nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

Non trova applicazione nella documentazione inerente l'Attività Giudiziaria.

Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi al servizio suddetto.

